

Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40

Materia: pensione privilegiata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Piera MAGGI	Presidente
dott. Nicola LEONE	Consigliere
dott.ssa Rita LORETO	Consigliere
dott.ssa Emma ROSATI	Consigliere
dott.ssa Giuseppa MANEGGIO	Consigliere rel.

S E N T E N Z A

sull'appello iscritto al n. 45827 del registro di segreteria, proposto dal Ministero della Difesa - Direzione generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei volontari congedati, Sezione contenzioso, con sede in 00143 Roma, Viale dell'Esercito, n. 186, appellante, contro Istituto nazionale della Previdenza Sociale - INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del legale rappresentante p.t., appellato, avverso la sentenza n. **371/2012** della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Lazio, depositata il 30 marzo 2012.

Visti gli atti e documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 18 novembre 2014, il consigliere relatore dott.ssa Giuseppa Maneggio, il dott. Michele Grisolia, su delega in atti del Direttore generale dott.ssa Maura Paolotti, per il Ministero della Difesa, appellante, e il dott. Vincenzo Bove, su delega in atti del Direttore centrale dott.ssa Maria Caravaggio, per l'INPS, gestione INPDAP, appellato;

Ritenuto in

F A T T O

Con la sentenza impugnata è stata dichiarata l'irripetibilità delle somme corrisposte sul trattamento pensionistico provvisorio, in eccedenza rispetto a quanto poi determinato in sede di definizione del trattamento pensionistico definitivo, corrisposto a V. A., Ufficiale dell'Aeronautica Militare, già dipendente del Ministero della Difesa. L'importo dichiarato irripetibile ammontava a euro 4.907,78 e riguardava il periodo 5 luglio 1997 - 30 giugno 2007.

Il giudice di prime cure ha, altresì, dichiarato il diritto alla restituzione delle somme trattenute in via cautelativa, con salvezza del diritto di rivalsa dell'Inpdap nei confronti del Ministero della Difesa.

Il Ministero della Difesa, come in epigrafe, ha impugnato la sentenza di cui trattasi per *difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di azione di rivalsa tra amministrazioni statali*.

In ordine al riconoscimento, in favore dell'INPDAP, del diritto di rivalsa nei confronti del Ministero della Difesa quale responsabile del ritardo nell'emanazione del provvedimento definitivo di pensione il Ministero appellante ha rilevato che la vigente normativa che prevede l'esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 8 comma 2 dpr n. 358 del 1986 concerne i soli trattamenti di quiescenza in favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Nella fattispecie, invece, essendo il Ministero della Difesa un'amministrazione statale, non sarebbe stato previsto dall'ordinamento uno specifico obbligo del medesimo di rifusione delle maggiori somme erogate per un proprio errore né una specifica azione di rivalsa nei confronti del pensionato. Con la conseguenza che la pretesa dell'Istituto di accollare all'amministrazione di appartenenza del pensionato la responsabilità del conferimento dei maggiori importi, in ipotesi - quale quella di specie - di dichiarata irripetibilità dell'indebitato, attiene, in realtà, ad un generico rapporto obbligatorio distinto da quello pensionistico, che non

incide né sul contenuto del diritto né sull'ammontare del trattamento di quiescenza.

L'Amministrazione appellante ha, altresì, eccepito la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.

Ed invero, la domanda di rivalsa è stata proposta dall'INPS solamente con la memoria di costituzione di primo grado senza previa notifica al Ministero della Difesa. Pertanto, si sarebbe trattato, nel caso, di domanda nuova rivolta nei confronti non dell'originario attore ma nei confronti di altro soggetto chiamato in giudizio dal convenuto principale.

Inoltre l'Amministrazione appellante ha eccepito la violazione dell'art. 2, comma 5 della Legge n. 183/2011. Ed invero, alla luce di quanto stabilito dalla normativa suindicata, che ha modificato l'art. 2 comma 3 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, "al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato" a favore della gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 479/1994.

Conseguentemente, gli eventuali squilibri della gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello

Stato sono comunque ripianati trimestralmente dallo Stato stesso, il quale assume per tale via su di sé i relativi oneri, in via unitaria e a saldo, non potendosi ammettere altre azioni di credito/debito tra Istituto di previdenza e Stato.

L'Amministrazione della Difesa ha concluso per l'annullamento della sentenza n. 371/2012 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, per difetto di giurisdizione del giudice contabile e, comunque, in via subordinata inammissibilità della domanda di rivalsa per violazione del principio del contraddittorio e carenza di interesse ad agire.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Con memoria depositata in data 31 ottobre 2014 si è costituito l'INPS che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Nell'odierna pubblica udienza, le parti costituite si sono riportate ai rispettivi atti scritti.

D I R I T T O

L'appello è parzialmente meritevole di accoglimento.

Ed invero, il Collegio ritiene fondata la censura del Ministero della Difesa avverso la sentenza appellata in ordine alla violazione del principio del contraddittorio sulla domanda di rivalsa che è stata formulata dall'ex INPDAP nella memoria di costituzione nel giudizio di primo

grado e che non è stata mai notificata al Ministero della Difesa.

Occorre anzitutto premettere che nel giudizio di primo grado l'INPDAP si era costituita in giudizio attraverso il deposito, in data 5 marzo 2012, di una memoria nella quale chiedeva in via principale che venisse rigettata la domanda del pensionato, in via subordinata che fosse dichiarato il diritto dell'INPDAP alla rifusione del debito da parte dell'ordinatore primario di spesa, responsabile dell'eventuale indebito pagamento.

Tuttavia, non risulta dagli atti di causa che il Ministero della Difesa sia stato chiamato in causa e che lo stesso si sia costituito.

E' opportuno precisare, peraltro, che solamente nella sua memoria di costituzione, l'INPS aveva manifestato la volontà di richiedere la condanna dell'amministrazione della difesa. Sul punto è importante rilevare che la domanda di condanna non è stata mai formalmente proposta, ma solo teorizzata, non avendo l'INPS formalmente integrato il contraddittorio su di essa, notificandola ritualmente al Ministero.

Il giudice, quindi, pronunciando la condanna del Ministero della difesa alla rifusione della somma dichiarata irripetibile ha statuito senza che si fosse instaurato il contraddittorio.

In definitiva, quindi, l'appello proposto dal Ministero della difesa deve essere accolto, per difetto nell'instaurazione del contraddittorio sulla domanda di rivalsa e, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere annullata senza rinvio. Ciò posto, la domanda di rivalsa, potrà essere proposta anche in autonomo giudizio, ove si decideranno anche le questioni relative alla giurisdizione.

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giustizia: v., ex multis, Sezione I app., 1.3.2013, n. 165 e 6.3.2013, n. 187.

Le spese legali, invece, a carico dell'Amministrazione appellata, vengono liquidate, in favore del Ministero della Difesa, in € 1.000,00 (euro mille/00).

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione I giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, accoglie l'appello del Ministero della Difesa e, per l'effetto la sentenza di primo grado deve essere annullata senza rinvio per violazione del principio del contraddittorio.

Le spese legali, che si liquidano in € 1.000,00 (euro mille/00), in favore del Ministero della difesa sono a carico dell'Amministrazione appellata. Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18
novembre 2014